



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Prot. n. 2007/06371/15100-14865

Roma,

13 GIU. 2007

CIRCOLARE N° 32

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
 - AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 39100 BOLZANO
 - AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 38100 TRENTO
 - AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA 11100 AOSTA
- e, per conoscenza:*
- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA 90100 PALERMO
 - AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI

OGGETTO: Legge 28 maggio 2007, n. 68. Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 126, del 1° giugno 2007, è stata pubblicata la legge 28 maggio 2007, n. 68, entrata in vigore il giorno successivo, recante "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio".



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

L'art. 1 della legge prevede che per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno, ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dell'area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all'Autorità di frontiera, al momento dell'ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall'area Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall'ingresso.

La ricevuta di tale dichiarazione, resa dagli interessati nei sensi sopraesposti, si ritiene che possa costituire titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis", in relazione a quanto disposto con la circolare n. 29 (2002).

La dichiarazione, infatti, è l'adempimento che consente agli stranieri di soggiornare regolarmente in Italia per un periodo di tre mesi o per il minor periodo eventualmente stabilito nel visto d'ingresso.

Ugualmente si ritiene, per le pregresse richieste di permesso di soggiorno per turismo, presentate tramite gli Uffici Postali, che la ricevuta di presentazione della istanza rilasciata dall'Ufficio Postale possa costituire idoneo documento al fine di ottenere l'iscrizione anagrafica tesa al riacquisto della cittadinanza.

Le SS.LL. sono pregate di diramare la presente circolare a tutte le amministrazioni comunali.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Polizio)